

47237-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano	- Presidente -	Sent.n.sez.1936/2021
Emilia Anna Giordano		CC - 17/11/2021
Ercole Aprile		R.G.N. 26698/2021
Riccardo Amoroso	- Relatore -	
Antonio Costantini		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 29/04/2021 del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
genera Perla Lori, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020,
n.137, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 12 aprile 2021 nei confronti di (omissis) dal G.i.p. del Tribunale di Crotone con la quale è stata applicata la misura del divieto di dimora nella Provincia di (omissis), per il reato di corruzione in atti giudiziari ascrittogli al capo d dell'incolpazione provvisoria. Al (omissis) si contesta, in concorso con (omissis) Sindaco del Comune di (omissis) (omissis) vicesindaco dello stesso Comune, (omissis) (omissis), assessore comunale, di avere corrotto il pubblico ufficiale, (omissis)

(omissis), direttore del Dipartimento di prevenzione ASP di (omissis), perché questi, quale dirigente dell'ufficio ispettorato per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in cambio del corrispettivo di due latte di olio e di un quantitativo imprecisato di castagne, al medesimo consegnati il 21 novembre 2018, si adoperasse per diminuire l'importo delle ammende elevate in data 18 novembre 2018 dagli ispettori del lavoro (omissis) e (omissis) a carico di (omissis) quale datore di lavoro, e del ricorrente (omissis) quale direttore dei lavori di un cantiere edile in (omissis) in riferimento ad alcune violazioni della normativa antinfortunistica.

In tal modo, il (omissis) con la propria condotta illecita avrebbe favorito (omissis) e (omissis) quali indagati nei procedimenti penali *medio tempore* instaurati a loro carico per le predette violazioni della normativa di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, (omissis) ha proposto ricorso, articolando le seguenti censure.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per inosservanza del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen.

Si osserva al riguardo che le intercettazioni eseguite con captatore informatico inserito nell'apparecchio telefonico mobile di (omissis) hanno avuto una rilevanza decisiva per l'accusa di corruzione e sono state utilizzate sebbene autorizzate e disposte in altro procedimento penale e per reati privi di connessione a quelli per cui si procede.

Si contesta l'illegittimità della decisione con la quale il G.i.p. ha ritenuto di superare tale eccezione, applicando il nuovo testo dell'art. 270 cod. proc. pen., come modificato con estensione della deroga al divieto di utilizzo delle intercettazioni disposte in diverso procedimento penale, non più riferita ai soli reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio, ma anche ai reati di cui all'art. 266, comma 1, cod. proc. pen., in violazione della normativa transitoria che limita l'applicazione della nuova normativa ai soli procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 (ex artt. 2 d.l. n. 161/2019 e 1 d.l. 28/2020).

Si censura a tale scopo il riferimento operato dal G.i.p. alla data di iscrizione del procedimento stralciato e iscritto in data 8 ottobre 2020 presso la Procura del Tribunale di Crotone, successivamente a quello in cui le intercettazioni erano state disposte, essendo pacifico che le intercettazioni utilizzate nel presente procedimento sono state tutte autorizzate e disposte nel procedimento penale n. 5210/17 RGNR iscritto nell'anno 2017 presso la Procura distrettuale di Catanzaro per i reati di criminalità organizzata, cui ha fatto seguito in data 9 aprile 2020, l'iscrizione sempre presso la stessa Procura distrettuale del procedimento per i



reati di cui agli artt. 319-ter e 321 a carico di quindici soggetti, tra cui l'odierno ricorrente, trasmesso per stralcio successivamente alla Procura di Crotone dopo la data del 31 agosto 2020.

In ogni caso si invoca una interpretazione del nuovo testo dell'art. 270 nel senso di ritenere che il riferimento ai reati di cui all'art. 266, comma 1, debba intendersi come la previsione di un'ulteriore condizione rispetto a quella dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio, stante l'uso della congiunzione "e" in luogo di quella disgiuntiva "o".

In altri termini, la deroga al divieto di utilizzo delle intercettazioni non sarebbe stata ampliata ma ristretta ai reati che rientrano in ambedue le categorie richiamate.

Si censura, inoltre, il vizio di motivazione non avendo il Tribunale per il riesame fornito alcuna risposta rispetto alla predetta questione di inutilizzabilità che era stata dedotta nel corso dell'udienza camerale svoltasi in data 29 aprile 2021.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in merito alla sussistenza della gravità indiziaria per l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, evidenziando che il (omissis) ha regolarmente pagato la sanzione amministrativa comminata dall'ASP di (omissis), senza quindi che sia intervenuto il prospettato dimezzamento della sanzione che costituiva la prestazione di favore oggetto del presunto patto corruttivo.

Inoltre, si obietta che nessuna divergenza è riscontrabile tra le originarie contestazioni mosse al (omissis) nell'accesso ispettivo del 15 novembre 2018 ed i successivi verbali di contestazione del 21 novembre 2018, e che la sanzione è stata pagata per l'importo pari ad 1/4 del massimo edittale come previsto dall'art. 21 del d.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758.

Si censura, quindi, la motivazione dell'ordinanza impugnata per non avere preso atto di tale circostanza che avrebbe supportato la diversa ricostruzione delle intercettazioni nel senso che l'intervento di (omissis) non era rivolto a fare ottenere una indebita riduzione della sanzione ma sola ad applicare la normativa di legge che consentiva di ottenere la riduzione della sanzione amministrativa entro i termini e le modalità di cui all'art. 21 d.lgs. 758/1994, così che anche la consegna delle due latte di olio e della busta di castagne poteva rientrare nei limiti in cui è consentito ai pubblici dipendenti ricevere doni ex art. 4 d.P.R. 16 aprile 2013, n.62.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e per violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen, dovendosi ritenere l'insussistenza del pericolo di reiterazione, atteso che la ritenuta spregiudicatezza e professionalità nel delinquere è priva di fondamento rispetto al ricorrente, chiamato a rispondere per un unico episodio, consumatosi nell'arco di un giorno e di modesta entità.



Inoltre il tribunale non ha considerato la sospensione dal lavoro disposta dal Comune di (omissis) in data 19 aprile 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Il dedotto vizio della motivazione rispetto alla prima questione di carattere processuale dovrebbe condurre ad un annullamento con rinvio in ordine a tale punto della ordinanza impugnata.

Tuttavia, poiché le denunciate carenze motivazionali investono anche in modo irrimediabile i punti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, come desumibile dall'analisi delle due decisioni del merito cautelare, si ritiene superflua la rivalutazione della prima questione, imponendosi l'adozione di una pronuncia di annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

2. il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto non solo per la rilevata assenza di risposta nell'ordinanza impugnata rispetto alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni, ma soprattutto per l'erronea interpretazione della disciplina transitoria relativa alle modifiche apportate all'art. 270 cod. proc. pen. seguita dal G.i.p. e recepita dal Tribunale per ritenere applicabile alle intercettazioni disposte ed autorizzate in altro procedimento penale il nuovo regime di utilizzazione introdotto dalla novella del d.l. 30 dicembre 2019, n.161, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 2020, n.7.

Il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 del 2020, ha modificato l'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., stabilendo che "i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1".

Detto decreto ha modificato anche l'art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., stabilendo che i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di "reati diversi" da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, sempre che si tratti di risultati indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti indicati dall'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.

3. Per maggiore chiarezza è bene ricordare che la normativa delle intercettazioni è stata interessata da plurimi interventi di riforma che si sono susseguiti nel tempo, in cui il primo è quello operato dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ed il secondo dal citato decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, a sua

volta modificato in sede di conversione dalla legge 8 febbraio 2020, n. 7, con cui sono state apportate ulteriori modifiche alle norme del codice di procedura penale, la cui operatività è stata di fatto congelata perché oggetto di proroghe ripetute del termine di entrata in vigore della disciplina complessiva delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, che era stato in origine fissato dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ovvero dal primo intervento di riforma della materia, nel centottantesimo giorno successivo al 26 gennaio 2018, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Prendendo in esame solo le ultime e più recenti proroghe del detto termine, via via posticipato per esigenze di adeguamento degli uffici requiranti dal punto di vista strutturale e organizzativo, con il d.l. n.161 del 2019, la data di decorrenza della nuova disciplina indicata al 31 dicembre 2019 e riferita all'emissione dei provvedimenti autorizzativi è stata posticipata «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020».

Quindi con detto intervento legislativo, oltre ad introdurre modifiche in corso d'opera alle norme del codice di procedura penale già modificate con efficacia differita dal primo d.l. n.216/2017 – e tra le altre proprio dell'art. 270 cod. proc. pen. che qui più interessa – è stato modificato anche il riferimento temporale dell'entrata in vigore correlato non più all'emissione del provvedimento autorizzativo ma alla data di iscrizione del procedimento.

4. È bene precisare che anche per le modifiche delle norme già modificate, l'entrata in vigore era stata ovviamente già differita alla stessa data del 29 febbraio 2020 dalla disposizione di cui all'art. 2, comma 8, del cit. d.l. 161/2019.

Successivamente con la legge di conversione n. 7 del 2020 le parole « 29 febbraio 2020 » sono state sostituite con quelle « 30 aprile 2020 ».

Infine, con il d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni nella l. 25 giugno 2020, n.70, è stata introdotta l'ultima proroga, con il nuovo termine riferito ai procedimenti penali iscritti « dopo il 31 agosto 2020 ».

In definitiva, la nuova disciplina delle intercettazioni, come dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2017 e rimodulata dal decreto-legge n. 161 del 2019, è entrata in vigore solo dopo quest'ultimo intervento di proroga, ad esclusione della modifica apportata dall'art.6 del d.lgs n.216/2017, in vigore ed efficace fin dal 26 gennaio 2018 e che aveva già esteso la disciplina speciale prevista dall'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991 in materia di intercettazioni per i reati di criminalità organizzata anche ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, e senza considerare le modifiche ulteriori apportate dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. spazzacorrotti), che ha abrogato il comma 2 del citato art. 6, d. lgs., n. 216/2017 che escludeva l'uso del captatore per



realizzare intercettazioni nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. in mancanza del fondato motivo che ivi fosse in corso l'attività criminosa.

E prescindendo anche dalle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, che sono state oggetto di una diversificata entrata in vigore, perché di immediata applicazione, per effetto di quanto disposto con il d.l. n.28 del 30 aprile 2020 (entrato in vigore l'01/05/2020), e che riguardano la definizione dei termini e modalità di deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni esclusivamente in forma telematica, rimessa ad un decreto del Ministero della Giustizia.

5. Con riferimento all'art. 270 cod. proc. pen., e più specificamente tornando al tema delle modifiche apportate al primo comma di detto articolo in sede di conversione dalla l. n.7/2020, e che avrebbero sostanzialmente ampliato l'ambito della deroga al divieto di utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento, aggiungendo all'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza anche l'accertamento dei reati di cui all'art. 266, comma 1, stesso codice, non vi può essere alcun dubbio circa l'inapplicabilità di detta nuova disciplina alle intercettazioni disposte ed autorizzate prima della data del 31 agosto 2020.

Infatti, il riferimento alla data di iscrizione del procedimento serve solo a delimitare l'ambito di applicazione della nuova disciplina per escluderla per le autorizzazioni che, sebbene siano state disposte successivamente a tale data, sono relative a procedimenti iscritti in epoca antecedente ad essa.

Rispetto alle intercettazioni disposte con provvedimenti autorizzativi anteriori al 31 agosto 2020, la nuova disciplina, e quindi anche il nuovo testo del primo comma dell'art. 270 cod. proc. pen., non è certamente applicabile, essendo palese che per tali provvedimenti l'epoca di iscrizione del procedimento è necessariamente anteriore, essendo l'iscrizione del procedimento un adempimento che precede tutti gli atti che si sviluppano al suo interno.

La deroga al principio generale del *tempus regit actum*, che regola la successione delle leggi processuali in difetto di diverse disposizioni, riguarda esclusivamente i provvedimenti autorizzativi che sebbene emessi dopo tale data sono relativi ad un procedimento iscritto prima.

Soltanto in tali casi la nuova disciplina non potrà essere applicata per la finalità - sottesa alla modifica operata dal d.l. n.161 del 2019 del criterio temporale riferito non più alla data di emissione del provvedimento ma a quello di iscrizione del procedimento - di assimilare la disciplina delle intercettazioni nell'ambito dei procedimenti per i quali le intercettazioni erano già in corso alla



data del 31 agosto 2020, attraverso una sorta di ultrattività della vecchia disciplina anche oltre tale data che segna l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Priva di qualsiasi ragionevolezza sarebbe la tesi opposta propugnata nel provvedimento del G.i.p., e sostenuta dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica competente, secondo cui le intercettazioni svolte sotto l'egida della vecchia disciplina, e quindi disposte nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme di legge vigenti al momento della loro autorizzazione, possano vedere modificato il loro regime per l'effetto retroattivo di vicende processuali successive, afferenti la separazione dei procedimenti e la trasmissione degli atti da un ufficio di Procura ad un altro, per ragioni di competenza territoriale e/o funzionale.

6. E' solo per le intercettazioni disposte ed autorizzate dopo la data del 31 agosto 2020 che può sorgere il problema di individuare la normativa applicabile nel caso in cui dette intercettazioni siano correlate a procedimenti penali iscritti prima di tale data ma che, per effetto di separazione e nuova iscrizione, soddisfino il criterio temporale fissato dall'art. 2, comma 8 del d.l. n.161 del 2019, come modificato e prorogato dall'art. 1, comma 2, del succitato d.l.30 aprile 2020, n. 28, (con riguardo alle modifiche codicistiche apportate con il citato d.l. n.161/2019, convertito con modificazioni nella l. n.7/2020, ed in particolare della modifica del primo comma dell'art. 270 cod. proc. pen.).

Quando si tratti, cioè, di procedimenti stralciati ed iscritti *ex novo* dopo il termine del 31 agosto 2020 di entrata in vigore di dette modifiche normative del codice di procedura penale, fissato in modo corrispondente, come sopra chiarito, a quello previsto più in generale per l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni prevista dal d.lgs. n.216 del 2017.

Ma è una questione che non assume rilevanza in questo procedimento, in cui le intercettazioni poste a fondamento dell'ipotesi d'accusa sono tutte antecedenti al 31 agosto 2020, essendo riferite al mese di novembre del 2018, in coincidenza dell'epoca della consegna dei beni (castagne e lattina di olio), ritenuti il prezzo della corruzione.

Tuttavia, per esigenze di coerenza dell'esposizione e per chiudere il discorso sul punto, con riferimento alle intercettazioni autorizzate dopo il 31 agosto 2020, il testo della norma attribuisce rilevanza al dato formale della nuova iscrizione del procedimento, con la conseguente necessaria diversificazione dei regimi di disciplina applicabili per le intercettazioni autorizzate e disposte nel procedimento iscritto prima del 31 agosto 2020 e poi confluito per separazione dopo tale data in altro e nuovo procedimento, che restano per forza di cose soggette alla vecchia disciplina, rispetto alle successive intercettazioni autorizzate dopo tale data nel



nuovo procedimento iscritto dopo il 31 agosto 2020 che saranno invece soggette alla nuova normativa.

In mancanza di norme transitorie, non può che trovare applicazione il criterio temporale stabilito dalla norma che, nel fissare e regolare l'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, ha attribuito rilevanza alla data dell'iscrizione del procedimento, indipendentemente e quindi a prescindere dalle vicende afferenti la separazione e la riunione dei procedimenti, e sempre che il provvedimento di nuova iscrizione conseguente alla separazione del procedimento originario sia adottato dal pubblico ministero prima del provvedimento autorizzativo delle intercettazioni.

7. Ciò premesso, deve rilevarsi che nel caso in esame le intercettazioni rilevanti per la decisione adottata, disposte con captatore informatico (c.d. *troyan*) su telefono cellulare di uno degli indagati (^(omissis)), soggette alla disciplina prevista dall'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. vecchio testo - non essendo applicabile per le ragioni appena illustrate neppure la nuova normativa introdotta con il comma 1-*bis* dell'art. 270 cit. con riferimento all'utilizzazione in procedimento diverso delle intercettazioni eseguite con l'uso del captatore informatico - potevano essere utilizzate solo a condizione che fosse risultata accertata l'esistenza di una connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen. tra i reati per cui si procede con quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, e fatti salvi i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., secondo l'interpretazione della disciplina previgente fornita dalla sentenza delle Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, Rv. 277395.

La verifica del presupposto della connessione, prescindendo dall'altro presupposto senz'altro sussistente del rispetto dei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., è stata del tutto omessa nell'ordinanza impugnata, sebbene specificamente dedotta nei motivi di riesame, mentre è stata effettuata dal G.i.p. nella ordinanza cautelare genetica sulla base di affermazioni apodittiche che avrebbero meritato una rivalutazione adeguata da parte del Tribunale, considerato che non si verte pacificamente nel caso di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio e tenuto conto del margine ristretto che poteva residuare per la utilizzabilità, quale corpo di reato, delle intercettazioni in esame anche al di fuori delle condizioni previste dall'art. 270 cod. proc. pen.

Sotto tale ultimo profilo è sufficiente ricordare che la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa, mentre deve essere escluso che sia tale una comunicazione o conversazione che si riferisca a una condotta

criminosa o che ne integri un frammento, venendo portata a compimento la commissione del reato mediante ulteriori condotte rispetto alle quali l'elemento comunicativo assuma carattere meramente descrittivo (Sez. U, n. 32697, Floris, Rv. 259776), il che appare già incompatibile con il caso in cui l'accordo corruttivo si realizzi, come nella fattispecie in esame, con la dazione materiale di beni o altre utilità e non attraverso lo scambio di mere promesse (in una fattispecie relativa a corruzione, vedi in tal senso, Sez. 6, n. 26307 del 20/05/2021, Pisapia, Rv. 281536).

8. Le considerazioni che precedono dovrebbero condurre ad un annullamento con rinvio per rimettere al Tribunale le valutazioni delle questioni dedotte sull'utilizzazione delle intercettazioni, sotto il profilo della verifica della connessione ex art. 12 cod. proc. pen.

Cionondimeno, appaiono rivestire un rilievo assorbente le ulteriori deduzioni articolate nei motivi concernenti la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, il cui accoglimento conduce all'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Infatti, dalle intercettazioni richiamate nella motivazione dell'ordinanza impugnata e poste a fondamento della contestata ipotesi di corruzione in atti giudiziari ex artt. 319 e 319-ter cod. pen. si evince in modo evidente la mancanza di adeguata valutazione dell'elemento del nesso di necessaria corrispettività che deve sussistere tra la promessa del compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale con la dazione di denaro o altra utilità che costituisce il prezzo della corruzione.

Si deve al riguardo rimarcare che per l'integrazione del reato in esame è necessario che tra la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità non dovute al pubblico ufficiale ed il compimento dell'atto contrario vi sia una correlazione funzionale, un nesso di causa ed effetto, il cui accertamento pur potendo in linea astratta anche prescindere dal requisito della proporzionalità tra le prestazioni oggetto dell'accordo, ne risulta condizionato in concreto nei casi in cui manchino altri elementi univoci dimostrativi della esistenza di un accordo corruttivo.

Nel caso della dazione di beni o utilità di scarso valore economico, la verifica della corrispettività con il compimento dell'atto amministrativo, in cui si sostanzia il necessario nesso sinallagmatico che è alla base dell'incriminazione, si impone come elemento discrezionale tra le condotte penalmente rilevanti rispetto a quelle che possono rilevare unicamente sul piano degli illeciti disciplinari.

D'altra parte è evidente che ai fini dell'accertamento del nesso di corrispettività allorché si tratti di donativi di modico valore, il requisito della proporzionalità assume una maggiore pregnanza sul piano probatorio, rispetto a

quei casi in cui la dazione o l'offerta di utilità da parte del privato, per la loro consistenza economica valutata in assoluto e non in proporzione all'entità del favore ricevuto, siano già di per sé tali da ricondursi certamente nell'ottica del mercimonio della funzione pubblica (Sez. 6, n. 19319 del 10/02/2017, Liocco, Rv. 269836; Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli, Rv. 281158).

Pertanto, se è vero che dalle intercettazioni richiamate nell'ordinanza impugnata emerge che la consegna della lattina di olio e della busta di castagne è avvenuta in concomitanza temporale con la sollecitazione del favore richiesto al pubblico ufficiale, tuttavia emerge anche chiaramente che la consegna di tali beni non è mai stata oggetto di una preliminare promessa da parte dei privati postulanti rivolta al pubblico ufficiale per indurlo a concedere il favore richiesto, ma si è concretizzata dopo che il predetto pubblico ufficiale si era già impegnato a fare quanto in suo potere per agevolare la pratica amministrativa di competenza del suo ufficio e quindi senza la dimostrazione che tale successiva dazione non solo abbia concretamente influito sul processo deliberativo del pubblico ufficiale, ma che neppure sia stata intesa dal pubblico ufficiale come la indebita ricompensa postuma per il suo intervento per la più favorevole definizione del procedimento amministrativo oggetto del suo interessamento.

Pertanto, prescindendosi dagli ulteriori sviluppi del procedimento di oblazione che si sarebbe definito in modo più favorevole per uno dei due soggetti contravvenzionati, attraverso il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella dovuta, che potrebbero essere ricondotti, sempre che si accerti il necessario presupposto della violazione di legge, nella diversa ipotesi di reato di abuso di ufficio, la carenza di valutazione del profilo della corrispettività e della effettiva e concreta incidenza sull'azione amministrativa della consegna del dono di modico valore costituito da una o due lattine di olio e da una busta di castagne, impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

9. Ciò anche in considerazione del correlato profilo della carenza di esigenze cautelari, che risulta emergere dal vuoto motivazionale dell'ordinanza impugnata, che ha delineato la condotta in esame come indice di spregiudicatezza e professionalità a delinquere unicamente sulla base di un giudizio di disvalore del fatto che ne ha esasperato la gravità senza fornire una spiegazione ragionevole di tale giudizio adeguata alla peculiarità della vicenda in esame ed al ruolo marginale svolto dall'odierno ricorrente.

L'annullamento si estende all'ordinanza del G.i.p., che, per effetto delle rilevate carenze dei presupposti necessari per l'adozione della misura cautelare, non può rivivere per effetto dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del riesame.

P.Q.M.

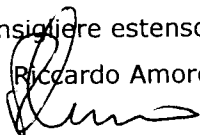
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del Gip del Tribunale di Crotone del 12 aprile 2021.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il giorno 17 novembre 2021

Il consigliere estensore

Riccardo Amoroso



Il Presidente

Pierluigi Di Stefano

